

Guida ai calcoli per l'adempimento. Per i contribuenti in ritardo è possibile evitare sanzioni

# Acconto Iva, è conto alla rovescia

## Entro il 27 dicembre bisogna versare l'anticipo sull'imposta

DI FRANCO RICCA

**S**cade il 27 dicembre il termine per il versamento dell'acconto dell'Iva dovuta per l'ultimo periodo fiscale di liquidazione dell'imposta (mese o trimestre) dell'anno corrente.

L'importo da versare può essere calcolato con quello che, fra i tre metodi di calcolo (storico, previsionale, analitico o speciale), risulta essere quello più favorevole per il contribuente. Va ricordato che la data del 27 dicembre 2023 è inoltre il termine ultimo entro il quale i contribuenti che non hanno versato l'Iva dovuta per l'anno 2022 per ammontare superiore a 250 mila euro possono evitare la sanzione penale versando il dovuto, o comunque un importo tale da ridurre il residuo debito al di sotto della predetta soglia.

© Riproduzione riservata

### Modalità di pagamento

**Modello:** l'acconto si paga con modello F24, con codice tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali

**Compensazione:** è possibile pagare mediante compensazione orizzontale, entro il tetto massimo stabilito per ciascun anno solare

Non è ammessa la rateazione

### Ravvedimento operoso

(art. 13, dlgs 18 dicembre 1997, n. 472)

Chi paga dopo la scadenza può regolarizzare la violazione, purché prima di ricevere la comunicazione di irregolarità. In tal caso, le sanzioni edittali, sia quella del 30% che quelle più miti per i ritardi brevi, sono ridotte in funzione del ritardo, ad esempio:

- a 1/10 se il pagamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza
- a 1/9 se il pagamento avviene oltre 30 ma entro 90 gg.
- a 1/8 se il pagamento avviene oltre 90 gg. ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2023.

Oltre all'imposta, occorre pagare nei suddetti termini anche la sanzione ridotta e gli interessi giornalieri calcolati al saggio legale.

Sugli effetti dei versamenti carenti, si veda la circolare Agenzia delle entrate n. 27 del 2 agosto 2013

### Casi particolari

**Fusioni, incorporazioni, scissioni:** circolare ministero finanze n. 52 del 3 dicembre 1991 e ris. n. 183 del 13/7/1995

**Iva di gruppo:** circolari ministero finanze n. 52 del 3/12/1991 e n. 40 dell'11/12/1993; risposte Agenzia delle entrate n. 350 del 28/8/2019 e n. 15 del 24/1/2020

**Gruppo Iva:** risposta Agenzia delle entrate n. 859 del 23/12/2021

**Esercizio di più attività con applicazione separata dell'imposta:** effettuazione di un versamento unico, sommando algebricamente l'acconto determinato per ciascuna attività (circ. n. 52/1991 cit.). Si veda inoltre, per le imprese di servizi di pubblica utilità, la risoluzione Agenzia delle entrate n. 144 del 20 dicembre 2006

### Le sanzioni


(art. 13, dlgs 18 dicembre 1997, n. 471)

L'omesso pagamento dell'acconto è punito con la sanzione amministrativa del 30%.

**Sanzioni per ritardi brevi:**

- **Versamento entro 14 gg. dalla scadenza:** sanzione del 1% per ogni giorno di ritardo
- **Versamento dal 15° al 90 giorno:** sanzione del 15%.

**Pagamento bonario:** in fase di controllo, la sanzione è ridotta a un terzo se il pagamento è eseguito prima dell'iscrizione a ruolo, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (art. 2, comma 2, dlgs 18 dicembre 1997, n. 462)



**Soggetti esonerati**

**Principio generale:** l'acconto non è dovuto se manca uno dei due parametri di riferimento, ossia il debito 2022 (perché, ad esempio, il contribuente l'anno scorso era a credito) oppure il debito 2023.

Sono esonerati dall'adempimento:

- a. Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2023 (compresi i Gruppi Iva)
- b. Soggetti che hanno cessato l'attività (comprese società estinte per fusione o incorporazione) entro il 30/11/2023 (mensili) ovvero entro il 30/9/2023 (trimestrali)
- c. Imprese agricole minime in regime di esonerato art. 34, sesto comma, dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (v.a. annuo fino a 7.000 €)
- d. Contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfettario
- e. Imprese esercenti attività di intrattenimento che nel 2022 si sono avvalse del regime speciale dell'art. 74, sesto comma, citato dpr n. 633/1972, anche se dal 2023 applicano il regime normale
- f. Enti che si avvalgono del regime speciale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398

**GUIDA ALL'ACCONTO IVA 2023 - Art. 6, legge 29 dicembre 1990, n. 405**

**SCADENZA: 27 DICEMBRE 2023**

<b>METODI DI CALCOLO</b>	<b>Storico</b>	Si versa l'88% dell'imposta risultante a debito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla liquidazione di dicembre 2022 (mensili)</li> <li>• dalla liquidazione del quarto trimestre 2022 (trimestrali speciali)</li> <li>• dal saldo della dich.ne annuale per il 2022 (trimestrali su opzione)<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup></li> </ul>
	<b>Previsionale</b>	Si versa l'88% del presunto debito risultante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla liquidazione di dicembre 2023 (mensili)</li> <li>• dalla liquidazione del 4° trim. 2023 (trimestr. speciali)</li> <li>• dal saldo della dich.ne annuale per il 2023 (trimestrali su opzione)<sup>(2)</sup></li> </ul>
	<b>Analitico</b>	Si versa il 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria al 20/12/2023 <sup>(3)</sup> , riferita al periodo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/12-20/12 per i mensili</li> <li>• 1/10-20/12 per i trimestrali</li> </ul> <p>I contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi e si avvalgono della facoltà di effettuare la liquidazione in base ai dati del mese precedente, possono determinare l'acconto nella misura di 2/3 dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre</p>
	<b>Speciale</b>	Ai sensi dell'art. 1, comma 471, legge 30 dicembre 2004, n. 311, le imprese di cui ai decreti del ministro delle finanze n. 370 e n. 366 del 24 ottobre 2000 (servizi di pubblica utilità e telecomunicazioni), che nell'anno solare precedente hanno versato oltre 2 milioni di Iva, versano in acconto il 97% di un importo pari alla media dei versamenti trimestrali eseguiti, o che avrebbero dovuto essere eseguiti, per i primi tre trimestri del 2023. È possibile avvalersi del metodo analitico, ma non di quelli storico e previsionale. Si veda la circolare Agenzia delle entrate n. 54 del 23 dicembre 2005

Note:

**(1)** Se nel 2023 è variata la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2022, occorre rendere omogenee le basi di raffronto, determinando il dato storico come segue:

- contribuente mensile nel 2022 e trimestrale nel 2023: si sommano le risultanze delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2022;
- contribuente trimestrale nel 2022 e mensile nel 2023: si assume un terzo del saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2022 (ai fini del calcolo dell'acconto, al saldo finale risultante dalla dichiarazione bisogna aggiungere l'importo versato a titolo di acconto per lo stesso anno).

**(2)** I contribuenti trimestrali su opzione non devono applicare la maggiorazione dell'1%; la maggiorazione versata in relazione al saldo dell'anno precedente non concorre infatti alla determinazione della base per il calcolo dell'acconto (risoluzione Agenzia delle entrate n. 157 del 23 dicembre 2004).

**(3)** Nella liquidazione straordinaria occorre includere, oltre alle operazioni attive annotate per il periodo, quelle la cui imposta si è resa esigibile alla data del 20/12, anche se non ancora fatturate a tale data. L'Iva ammessa in detrazione, invece, è computabile se risultante dalle registrazioni effettuate.

L'importo dell'acconto può essere determinato con la modalità più favorevole. **Il pagamento non va effettuato se l'importo dovuto è inferiore a 103 euro.**

**Split payment (circolare Agenzia delle entrate n. 28 del 15 dicembre 2017)**

I soggetti passivi tenuti a pagare l'Iva con il meccanismo dello split payment devono versare l'acconto anche in relazione all'imposta dovuta con tale meccanismo. In particolare:

- coloro che versano l'Iva in split payment in modo separato, devono effettuare un ulteriore versamento, a titolo di acconto
- coloro che contabilizzano l'Iva in split payment nella liquidazione periodica, devono far concorrere tale imposta alla base di calcolo dell'acconto